SCHEMA DI DECRETO -LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI E MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO, DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA

Indice dei temi

ART. 1 – Credito di imposta relativo alle spese per l'acquisto di gasolio

ART. 2 - Adeguamento dei contratti di trasporto in forma non scritta all'incremento del costo del gasolio

ART. 3 - Sospensione dei canoni di leasing delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi

ART. 4 - Disciplina applicabile ai contratti di autotrasporto di cose per conto di terzi e regime di responsabilità solidale del committente

ART. 5 - Digitalizzazione delle informazioni per il trasporto di merci per conto di terzi su strada in ambito nazionale

ART. 6 - Contributo a fondo perduto a favore degli imprenditori agricoli per i maggiori costi sostenuti per l'acquisto di carburante

ART. 7 - Contributo a fondo perduto a favore degli imprenditori della pesca per i maggiori costi sostenuti per l'acquisto di carburante

ART. 8 - Disposizioni finanziarie

ART. 9 - Entrata in vigore

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «*Approvazione del testo del codice civile*»;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante «*Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada*», e, in particolare, l'articolo 46-ter, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «*Nuovo codice della strada*» e, in particolare, l'articolo 12;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*», e, in particolare, l'articolo 127, comma 3;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*», e, in particolare, l'articolo 29, comma 2;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «*Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore*»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, l'articolo 83-bis;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «*Legge di contabilità e finanza pubblica*», e, in particolare, l'articolo 34-ter, comma 5;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante «*Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose*», e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'articolo 27, comma 17;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e, in particolare, l'articolo 1-quater, comma 1;

Visto il decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante «*Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali*», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79;

Visto il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante «*Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica*», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, e, in particolare, l'articolo 8-ter;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante «*Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali*», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, e, in particolare, l'articolo 1-ter, comma 3;

Visto il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante «*Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale*»;

Considerata la necessità di assicurare continuità alle misure di sostegno già adottate in favore delle imprese di autotrasporto, mediante l'adeguamento delle risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta per l'acquisto di gasolio impiegato nell'esercizio dell'attività;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure volte a contenere gli effetti economici derivanti dall'aumento dei costi dei carburanti, a sostenere la liquidità e la continuità operativa delle imprese interessate e a preservarne la capacità produttiva;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni dirette a garantire il regolare funzionamento del mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, a rafforzare la certezza dei rapporti contrattuali e a favorire la digitalizzazione e la tracciabilità delle operazioni di trasporto;

Considerata la necessità di sostenere le imprese operanti nei settori agricolo e della pesca, particolarmente esposte agli effetti dell'incremento dei costi dei carburanti, mediante il riconoscimento di contributi destinati a compensare parte dei maggiori costi sostenuti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ……. 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ……

Emana

il seguente decreto-legge:

ART. 1

(Credito di imposta relativo alle spese per l'acquisto di gasolio)

1. Al decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) sostituire il comma 4 con i seguenti:
«4. All'articolo 3, comma 1, al primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: "da marzo a settembre" sono sostituite dalle seguenti: "da marzo ad agosto". Per le finalità di cui al primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, come modificata dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, è ulteriormente incrementata di 66,4 milioni di euro.

4-*bis*. Per le spese sostenute nel periodo dal 1° settembre al 5 ottobre il credito d'imposta di cui al comma 4 è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2026. In considerazione dei tempi necessari per l'istruttoria delle relative istanze, il credito d'imposta di cui al presente comma

è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2027.».

2) al comma 5 *sostituire le parole*: «dal comma 4» con le seguenti: «dai commi 4 e 4-*bis*» e *le parole*: «di 21,2 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «di 126,4 milioni di euro per l'anno 2026».

b) all'articolo 4:

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «1° dicembre 2026» con le seguenti: «1° gennaio 2027»;

2) *al comma 2, sostituire le parole:* «40,8 milioni di euro» con le seguenti: «61,25 milioni di euro»;

c) all'articolo 7:

1) *all'alinea, sostituire le parole:* «in 611,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2.362 milioni di euro per l'anno 2027» con le seguenti: «in 737,45 milioni di euro per l'anno 2026, 2.362 milioni di euro per l'anno 2027 che aumentano a 2.422 milioni di euro in termini di fabbisogno»;

2) *dopo la lettera i), aggiungere le seguenti*: «i-*bis*) quanto a 21 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2025, n.199;

i-*ter*) quanto a 108,65 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176.

i-*quater*) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

ART. 2

(*Adeguamento dei contratti di trasporto in forma non scritta all'incremento del costo del gasolio*)

1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5-bis. Ai fini del calcolo della parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante di cui al comma 5, primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica e aggiorna trimestralmente sul proprio sito istituzionale i valori percentuali minimi e massimi relativi all'incidenza del costo del carburante, differenziati secondo le classi di peso dei veicoli ed elaborati sulla base dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporti per conto di terzi pubblicati ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per i contratti di trasporto per conto di terzi stipulati in forma non scritta, i valori minimi individuati ai sensi del primo periodo sono assunti obbligatoriamente come parametro di calcolo per l'emissione delle fatture relative alle prestazioni effettuate dal vettore dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le quali indicano distintamente la quota del corrispettivo risultante dall'applicazione dei predetti valori minimi. Ferma restando l'autonomia negoziale delle parti sulla determinazione dei prezzi, di cui al comma 4, i valori minimi e massimi individuati ai sensi del primo periodo sono assunti a riferimento per i contratti scritti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.*».

2. All’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«*c-bis) valore del costo del carburante all’atto della stipula e incidenza del costo del carburante per le prestazioni di trasporto disciplinate dal contratto;*».

ART. 3

(Sospensione dei canoni di leasing delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi)

1. Al fine di sostenere la continuità operativa e la liquidità delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori, le medesime imprese possono avvalersi delle misure di sostegno finanziario di cui al presente articolo con riferimento ai contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto i veicoli impiegati nell'esercizio dell'attività.

2. Per i contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto i veicoli impiegati nell'esercizio dell'attività di impresa di cui al comma 1, i canoni in scadenza nel periodo compreso tra il 1° novembre 2026 e il 31 marzo 2027 sono sospesi sino al 31 marzo 2027. È facoltà delle imprese di cui al comma 1 richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale. Le operazioni di locazione finanziaria non possono essere revocate fino alla medesima data per effetto della sospensione. Il piano di rimborso dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori, senza alcuna formalità e il termine finale del contratto è prorogato per un periodo corrispondente a quello della sospensione. Gli interessi maturati durante il periodo di sospensione sono corrisposti secondo le modalità previste dal contratto di locazione finanziaria ovvero concordate tra le parti in sede di attuazione della sospensione.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 4

(Disciplina applicabile ai contratti di autotrasporto di cose per conto di terzi e regime di responsabilità solidale del committente)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:

«Articolo 5-bis

(Disciplina applicabile ai contratti di trasporto)

1. Al contratto di trasporto si applicano le disposizioni del presente Capo, le disposizioni del codice civile in materia di contratto di trasporto, nonché le disposizioni dell’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Indipendentemente dalla denominazione attribuita dalle parti, sono soggetti alla disciplina del contratto di trasporto i contratti aventi ad oggetto l’assunzione, verso corrispettivo, dell’obbligo di trasferire cose di terzi su strada mediante autoveicoli, anche mediante una pluralità di prestazioni tra loro coordinate o unitamente allo svolgimento di attività accessorie o strumentali al trasferimento di cui al comma 3.

2. La durata del rapporto, la continuità, periodicità o sistematicità delle prestazioni, la programmazione unitaria di una pluralità anche indeterminata di trasporti, la predeterminazione o unitarietà del corrispettivo e la predisposizione, da parte del vettore, di un'organizzazione di mezzi e personale dedicata all'esecuzione del contratto, con gestione a proprio rischio, non comportano, neppure se congiuntamente presenti, la qualificazione del rapporto come appalto di servizi di trasporto.

3. Ai sensi dell'articolo 1677-bis del codice civile, le attività accessorie o strumentali al trasporto non sono soggette alla disciplina dell'appalto e non costituiscono autonomi servizi di logistica quando sono funzionalmente preordinate alla presa in consegna, al trasferimento, alla custodia in transito e alla riconsegna delle cose.

4. In relazione ai contratti di cui al comma 1, la responsabilità solidale del committente per i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi è disciplinata esclusivamente ai sensi dell'articolo 83-bis, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies a 4-sexies, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Ai contratti di cui al comma 1 non si applica il regime di responsabilità solidale previsto per l'appalto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

5. Restano ferme le disposizioni in materia di somministrazione illecita di lavoro e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché le disposizioni dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali applicabili.».

ART. 5

(Digitalizzazione delle informazioni per il trasporto di merci per conto di terzi su strada in ambito nazionale)

1. Nell'ambito dei servizi di trasporto di merci per conto di terzi effettuati su strada nel territorio nazionale, le informazioni rilevanti ai fini della responsabilità civile e della regolarità del trasporto sono condivise tra i soggetti della filiera del trasporto e rese disponibili alle autorità e agli organi di controllo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in formato digitale. Le informazioni di cui al primo periodo costituiscono la Lettera di Vettura elettronica nazionale (LVe) e comprendono, ove applicabili alla specifica operazione di trasporto:

a) le indicazioni, le dichiarazioni e i documenti che il mittente è tenuto a fornire al vettore ai sensi dell'articolo 1683 del codice civile;

b) gli elementi e le indicazioni contenuti nella lettera di vettura di cui all'articolo 6 della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), firmata a Ginevra il 19 maggio 1956;

c) le informazioni e la documentazione attestanti l'esecuzione di un trasporto combinato ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001;

d) le informazioni e la documentazione richieste dalla normativa applicabile al trasporto di merci pericolose ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono acquisite, conservate, condivise e rese disponibili mediante piattaforme eFTI di cui al regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, ovvero mediante piattaforme digitali interoperabili con le medesime finalizzate alla

gestione dei dati commerciali e logistici necessari all'esecuzione del trasporto e ad assicurarne la riferibilità univoca alla relativa operazione di trasporto.

3. A decorrere dal 9 luglio 2027, le autorità e gli organi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, accettano le informazioni di cui al comma 1 rese disponibili in formato digitale mediante piattaforme eFTI ovvero mediante piattaforme interoperabili.

4. A decorrere dal ventiquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente articolo, all'impresa che effettua servizi di trasporto di merci per conto di terzi su strada nel territorio nazionale senza condividere le informazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 46-ter, comma 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

5. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le specifiche tecniche e le modalità di attuazione del presente articolo, comprese quelle relative all'interoperabilità delle piattaforme, alla conservazione delle informazioni e al loro accesso da parte delle autorità competenti.

Art. 6

(*Contributo a fondo perduto a favore degli imprenditori agricoli per i maggiori costi sostenuti per l'acquisto di carburante*)

1. Al fine di consentire alle imprese agricole di far fronte ai maggiori costi sostenuti per l'acquisto di carburante nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026, ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 8-*ter* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, è riconosciuto un contributo a fondo perduto calcolato sul 20% dei costi sostenuti per l'acquisto di carburante nel predetto periodo, fino a 45 centesimi di euro per ciascun litro, nel limite di 60 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite all'AGEA per le finalità di cui al comma 2.

2. Con provvedimento del Direttore dell'AGEA, da adottare entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite modalità e termini per la trasmissione della documentazione comprovante gli acquisti di cui al comma 1. Entro i successivi trenta giorni l'AGEA provvede al pagamento diretto del contributo mediante accredito sul conto corrente bancario o postale abbinato al fascicolo aziendale di ciascun beneficiario.

3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). L'AGEA è individuata quale autorità responsabile dell'adempimento degli obblighi di registrazione relativi al regime di aiuto di cui al presente articolo.

4. Per il sostegno agli investimenti necessari al potenziamento e all'innovazione delle infrastrutture tecnologiche e dei sistemi informativi dell'AGEA, funzionali anche all'esercizio delle attività previste dai commi 2 e 3, è autorizzata la spesa di 14,4 milioni di euro per l'anno 2026.

ART. 7

(*Contributo a fondo perduto a favore degli imprenditori della pesca per i maggiori costi sostenuti per l'acquisto di carburante*)

1. Al fine di consentire alle imprese esercenti l'attività di pesca di far fronte ai maggiori costi sostenuti per l'acquisto di carburante nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026, alle imprese beneficiarie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n 79, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al dieci per cento della spesa sostenuta nel predetto periodo, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con provvedimento del Direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite modalità e termini per la trasmissione della documentazione comprovante gli acquisti di cui al comma 1. Entro i successivi trenta giorni si provvede al pagamento diretto del contributo mediante accredito sul conto corrente bancario o postale precedentemente comunicato da ciascun beneficiario.

3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

ART. 8
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6 e 7, pari a 84,4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2026 mediante utilizzo delle somme rinvenienti dal comma 2;

b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026 mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'Erario;

c) quanto a 5,4 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

d) quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse del fondo di conto capitale istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;

b) al comma 8, le parole: “300 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “260 milioni di euro”.

ART. 9

(***Entrata in vigore***)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.